



Bruxelles, 30.11.2021
COM(2021) 729 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sui dati relativi all'incidenza di bilancio dell'attualizzazione annuale del 2021 delle
retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei
coefficienti correttori ad esse applicati**

1. OBIETTIVO DELLA RELAZIONE

Obiettivo della presente relazione è adempiere l'obbligo della Commissione, a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (lo "statuto"), di fornire dati con riguardo all'impatto di bilancio delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'Unione alla luce dell'attualizzazione del 2021 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttivi ad esse applicati.

L'attualizzazione del 2021 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea è disposta ai sensi dell'allegato XI dello statuto e ha luogo prima della fine dell'anno. Essa si basa su dati statistici elaborati dall'Istituto statistico dell'Unione europea d'intesa con i servizi statistici nazionali degli Stati membri che rispecchiano la situazione degli Stati membri al 1° luglio 2021.

2. INFORMAZIONI GENERALI

Il regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, ha modificato il meccanismo dell'attualizzazione della retribuzione, denominato il "metodo", consentendo l'attualizzazione automatica di tutti gli stipendi, pensioni e indennità. Pertanto gli importi e i coefficienti correttivi di cui allo statuto devono essere intesi come importi e coefficienti correttivi di riferimento subordinati ad attualizzazione regolare e automatica. Tali importi e coefficienti correttivi attualizzati devono essere pubblicati dalla Commissione nelle due settimane successive all'attualizzazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, a fini informativi.

A norma dell'articolo 65, paragrafo 4, dello statuto, non si procede ad alcuna attualizzazione delle retribuzioni e delle pensioni del personale dell'UE che presta servizio in Belgio e in Lussemburgo per gli anni 2013 e 2014, vale a dire che non vi è stata alcuna attualizzazione della retribuzione del personale dell'UE in Belgio e in Lussemburgo nel 2013 e nel 2014. Ciò è andato ad aggiungersi all'adeguamento limitato delle retribuzioni e delle pensioni nel 2011 e 2012, dello 0 % e 0,8 % rispettivamente, derivanti dall'approccio globale per risolvere le controversie relative agli adeguamenti delle retribuzioni e delle pensioni del 2011 e 2012.

Il personale dell'UE ha subito una perdita significativa in termini di potere d'acquisto reale nel periodo 2004-2021 allorché i funzionari delle amministrazioni centrali degli Stati membri hanno aumentato il loro potere d'acquisto. Durante tale periodo il personale dell'UE ha perso circa il 10,3 % del suo potere d'acquisto a causa dell'effetto combinato delle riforme dello statuto del 2004 e del 2013, delle riduzioni degli adeguamenti salariali e dell'applicazione della clausola di eccezione nel 2020. Nel corso dello stesso periodo i funzionari delle amministrazioni centrali degli Stati membri hanno guadagnato lo 0,9 %.

L'effetto combinato della mancata applicazione del metodo di adeguamento delle retribuzioni nel 2011 e 2012 e del congelamento delle retribuzioni e delle pensioni nel 2013 e 2014 ha determinato un risparmio di circa 3 miliardi di euro nel periodo del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 e di circa 500 milioni di euro l'anno nel lungo termine. Nel complesso, l'ultima revisione dello statuto ha generato risparmi delle spese amministrative pari a circa 4,3 miliardi di euro nel periodo del QFP. Inoltre misure specifiche senza effetti diretti sul bilancio, come l'aumento

dell'orario di lavoro e la riduzione dei giorni di congedo annuale senza compensazione salariale, valgono per le istituzioni un risparmio di circa 1,5 miliardi di euro.

3. DISPOSIZIONI GIURIDICHE RELATIVE ALL'ATTUALIZZAZIONE DELLE RETRIBUZIONI E DELLE PENSIONI DEI FUNZIONARI E DEGLI ALTRI AGENTI DELL'UNIONE EUROPEA E DEI COEFFICIENTI CORRETTORI AD ESSE APPLICATI

3.1. Attualizzazione delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea (articolo 65, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto)

L'articolo 65, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto stabilisce che determinati importi ivi menzionati, che fissano gli stipendi di base, le diverse indennità e i coefficienti, debbano essere attualizzati annualmente ai sensi dell'allegato XI. La Commissione pubblica gli importi aggiornati nelle due settimane successive all'attualizzazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, a fini informativi.

Inoltre l'articolo 65, paragrafo 3, dello statuto stabilisce che questi importi (di cui all'articolo 65, paragrafo 1, secondo comma) sono intesi come importi il cui valore effettivo in un determinato momento è soggetto ad attualizzazione senza l'intervento di un altro atto giuridico.

L'articolo 65 bis dello statuto dispone che le modalità di applicazione degli articoli 64 e 65 dello statuto sono definite nell'allegato XI.

Conformemente all'articolo 3 dell'allegato XI dello statuto, l'attualizzazione delle retribuzioni e delle pensioni ai sensi dell'articolo 65 dello statuto dipende direttamente dalle variazioni del potere d'acquisto degli stipendi dei funzionari nazionali (indicatore specifico) e dall'andamento del costo della vita in Belgio e in Lussemburgo (indice comune).

L'indicatore specifico misura l'andamento, al netto dell'inflazione, delle retribuzioni nette dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali degli Stati membri. Eurostat calcola tale indicatore in base alle informazioni fornite dai dieci Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 4, dell'allegato XI.

Il Regno Unito ha lasciato l'UE con effetto al 1° febbraio 2020 diventando "paese terzo". Il periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso è scaduto con effetto al 31 dicembre 2020. Di conseguenza il Regno Unito non è più incluso nel campione di Stati membri ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, dell'allegato XI ai fini del calcolo degli indicatori specifici (il restante campione di dieci Stati membri continua a rappresentare almeno il 75 % del prodotto interno lordo dell'UE-27).

L'indice comune misura le variazioni del costo della vita in Belgio e in Lussemburgo per i funzionari dell'UE, in base alla distribuzione del personale che presta servizio in questi due Stati membri. Eurostat calcola tale indice in base ai dati sui prezzi forniti dalle autorità del Belgio e del Lussemburgo e alle informazioni sull'organico provenienti da banche dati interne delle istituzioni dell'UE.

Inoltre l'articolo 10 dell'allegato XI dello statuto prevede una clausola di moderazione: il valore dell'indicatore specifico è soggetto a un limite superiore di +2 % e a un limite di inferiore di -2 %. Se il valore dell'indicatore specifico è

superiore a questo limite, per stabilire l'attualizzazione annuale si utilizza il valore limite. Il limite si applicherà a decorrere dal 1° luglio e la quota residua dell'attualizzazione annuale viene applicata a decorrere dal 1° aprile dell'anno successivo.

L'articolo 11 dell'allegato XI dello statuto stabilisce una clausola di eccezione applicabile in caso di diminuzione del prodotto interno lordo (PIL) reale dell'Unione quale previsto dalla Commissione. A norma dell'articolo 11 dell'allegato XI dello statuto, la clausola di eccezione è applicabile qualora il valore dell'indicatore specifico sia positivo, ma si registri una flessione del PIL dell'Unione per l'anno in corso. In tal caso, in funzione dell'entità della flessione del PIL dell'UE, una parte dell'indicatore specifico è utilizzata per calcolare l'attualizzazione annuale e la quota residua è applicata a decorrere da una data successiva nel corso dell'anno seguente o quando l'incremento cumulato del PIL dell'Unione calcolato dall'anno di applicazione della clausola di eccezione diventa positivo.

3.2. Attualizzazione dei coefficienti correttivi applicati alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea (articolo 64, secondo comma)

Ai sensi dell'articolo 64 dello statuto, alla retribuzione del funzionario espressa in euro è attribuito un coefficiente correttore superiore, inferiore o pari al 100 % in rapporto alle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio. In Belgio e in Lussemburgo non sono applicabili coefficienti correttivi dato il ruolo specifico di riferimento di detti luoghi di lavoro quali sedi principali e originarie della maggior parte delle istituzioni.

Inoltre i coefficienti correttivi sono introdotti o revocati e attualizzati annualmente ai sensi dell'allegato XI. Ai fini dell'attualizzazione, tutti i valori si intendono come valori di riferimento. La Commissione pubblica, a scopo informativo, i valori aggiornati nelle due settimane successive all'attualizzazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

In conformità dell'articolo 3 dell'allegato XI dello statuto, l'attualizzazione dei coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni e alle pensioni è determinata in base ai rapporti fra le corrispondenti parità economiche di cui all'articolo 1 dell'allegato XI e i tassi di cambio previsti all'articolo 63 dello statuto per i paesi in oggetto.

Le parità economiche per le retribuzioni stabiliscono le equivalenze di potere d'acquisto delle retribuzioni fra Bruxelles, città di riferimento, e le altre sedi di servizio. Eurostat calcola tali parità d'intesa con gli istituti statistici nazionali degli Stati membri.

Le parità economiche per le pensioni stabiliscono le equivalenze di potere d'acquisto fra le pensioni corrisposte in Belgio, Stato di riferimento, e quelle pagate negli altri paesi di residenza. Eurostat calcola tali parità d'intesa con gli istituti statistici nazionali. A norma dell'articolo 20 dell'allegato XIII dello statuto, i coefficienti correttivi si applicano solo alla parte della pensione corrispondente ai diritti acquisiti anteriormente al 1° maggio 2004. Il coefficiente correttore minimo applicabile alle pensioni è 100.

Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto, si applicano coefficienti specifici a taluni trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti.

3.3. Attualizzazione dei coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi (articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto)

Gli articoli 11, 12 e 13 dell'allegato X dello statuto stabiliscono le disposizioni relative al pagamento delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti che prestano servizio in un paese terzo. Le retribuzioni sono pagate in euro nell'UE e ad esse si applica il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari con sede di servizio in Belgio. Tuttavia, a richiesta del funzionario, l'importo totale, o una parte di esso, può essere pagato nella moneta del paese sede di servizio. In tal caso esso viene convertito secondo il tasso di cambio corrispondente, previa applicazione del coefficiente correttore fissato per tale sede.

Per assicurare per quanto possibile l'equivalenza del potere d'acquisto dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione, indipendentemente dalla sede di servizio, i coefficienti correttivi sono attualizzati una volta all'anno secondo le disposizioni dell'allegato XI dello statuto. Ai fini dell'attualizzazione, tutti i valori si intendono come valori di riferimento. La Commissione pubblica a scopo informativo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, i valori attualizzati, nelle due settimane successive all'attualizzazione.

Al fine di stabilire le equivalenze di potere d'acquisto delle retribuzioni fra Bruxelles e le altre sedi di servizio, Eurostat calcola le parità economiche. Il coefficiente correttore è il fattore risultante dalla divisione del valore della parità economica per il tasso di cambio. I tassi di cambio utilizzati sono fissati conformemente alle norme relative all'esecuzione del bilancio generale dell'UE e sono quelli in vigore alla data di applicazione dei coefficienti correttivi.

3.4. Attualizzazione intermedia delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea che prestano servizio nell'UE (articolo 65, paragrafo 2, dello statuto)

L'articolo 65, paragrafo 2, prevede che in caso di variazione sensibile del costo della vita gli importi di cui all'articolo 65, paragrafo 1, e i coefficienti correttivi di cui all'articolo 64 siano attualizzati ai sensi dell'allegato XI. La Commissione pubblica, a scopo informativo, gli importi aggiornati e i coefficienti correttivi nelle due settimane successive all'aggiornamento, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'allegato XI dello statuto, viene effettuata un'attualizzazione intermedia delle retribuzioni e delle pensioni, con effetto al 1° gennaio, in caso di variazione sensibile del costo della vita tra giugno e dicembre (con riferimento alla soglia di sensibilità di cui all'articolo 6 dell'allegato XI dello statuto) e tenendo debitamente conto del prevedibile andamento del potere d'acquisto durante il periodo di riferimento annuale in corso. Le attualizzazioni intermedie sono prese in considerazione al momento dell'attualizzazione annuale delle retribuzioni.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 6 dell'allegato XI dello statuto, se la soglia di sensibilità viene raggiunta o superata per Bruxelles e Lussemburgo, la retribuzione viene attualizzata per tutte le sedi di servizio (comprese Bruxelles e Lussemburgo). Se tale soglia di sensibilità non viene raggiunta per Bruxelles e Lussemburgo,

l'attualizzazione intermedia riguarda solo le sedi in cui tale soglia viene raggiunta o superata.

Ai sensi dell'articolo 7 dell'allegato XI dello statuto, il valore dell'attualizzazione intermedia è uguale all'indice comune moltiplicato, se del caso, per la metà della previsione dell'indicatore specifico se quest'ultimo è negativo.

I coefficienti correttori sono pari al rapporto fra la parità economica pertinente e il tasso di cambio previsto all'articolo 63 dello statuto, moltiplicato, qualora in Belgio e in Lussemburgo non si raggiunga la soglia di sensibilità, per il valore dell'attualizzazione.

3.5. Attualizzazioni intermedie dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi (articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto)

Oltre all'attualizzazione annuale delle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi a norma dell'articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto (si veda il punto 3.3), qualora per il paese in questione la variazione del costo della vita rilevata mediante il coefficiente correttore e il tasso di cambio corrispondente risulti superiore al 5 % dopo l'ultima attualizzazione, si procede a un'attualizzazione intermedia del coefficiente secondo la procedura di cui all'articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto.

Al fine di stabilire le equivalenze di potere d'acquisto delle retribuzioni fra Bruxelles e le altre sedi di servizio, Eurostat calcola le parità economiche. Il coefficiente correttore è il fattore risultante dalla divisione del valore della parità economica per il tasso di cambio. I tassi di cambio utilizzati sono fissati conformemente alle norme relative all'esecuzione del bilancio generale dell'UE e sono quelli in vigore alla data di applicazione dei coefficienti correttori.

4. ATTUALIZZAZIONI DEL 2021 DELLE RETRIBUZIONI E DELLE PENSIONI DEI FUNZIONARI E DEGLI ALTRI AGENTI DELL'UNIONE EUROPEA E DEI COEFFICIENTI CORRETTORI AD ESSE APPLICATI

La Commissione prende atto delle diverse attualizzazioni delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea che vengono effettuate ai sensi dell'allegato XI dello statuto nel periodo di riferimento di dodici mesi fino al 1° luglio 2021 e che hanno luogo prima della fine del 2021. Tali attualizzazioni, elencate di seguito al punto 4, si basano sui dati statistici elaborati dall'Istituto statistico dell'Unione europea d'intesa con i servizi statistici nazionali degli Stati membri che rispecchiano la situazione degli Stati membri al 1° luglio 2021¹.

¹ In particolare viene fatto riferimento alle seguenti relazioni di Eurostat:

- Relazione Eurostat del 28 ottobre 2021 sull'attualizzazione annuale del 2021 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'UE conformemente agli articoli 64 e 65 e all'allegato XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea che adegua, con effetto dal 1° luglio 2021, le retribuzioni del personale in attività e le pensioni e attualizza, con effetto dal 1° luglio 2021, i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni del

4.1. Attualizzazione del 2021 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea (articolo 65, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto)

In conformità dell'articolo 1 dell'allegato XI dello statuto, Eurostat ha compilato una relazione sulle variazioni del costo della vita in Belgio e in Lussemburgo, sulle variazioni del potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali e sulle parità economiche da cui derivano i vari coefficienti correttori².

Per il periodo di riferimento l'andamento medio del potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali misurato mediante l'indicatore specifico è pari a -0,2 %.

Per il periodo di riferimento la variazione del costo della vita in Belgio e in Lussemburgo misurata dall'indice comune calcolato da Eurostat è pari a 2,1 %.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato XI dello statuto, il valore dell'attualizzazione si ottiene moltiplicando l'indicatore specifico per l'indice comune calcolato da Eurostat. L'attualizzazione calcolata per le retribuzioni e le pensioni in Belgio e in Lussemburgo è quindi pari a 1,9 %. A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'allegato XI dello statuto, non si applica nessun coefficiente correttore per il Belgio e per il Lussemburgo.

L'indicatore specifico globale (-0,2 %) rientra nei margini stabiliti dall'articolo 10 dell'allegato XI dello statuto (limite superiore del +2 % e limite inferiore del -2 %). Pertanto non si applica la clausola di moderazione.

Dato che l'evoluzione prevista del PIL in termini reali è positiva (5 %)³, non si applica la clausola di eccezione ai sensi dell'articolo 11 dell'allegato XI dello statuto.

Per quanto riguarda il recupero dell'indicatore specifico 2020 sospeso ai sensi della clausola di eccezione (2,5 %), i dati Eurostat mostrano che combinando l'andamento del -5,9 % del PIL stabilito per il 2020 con il +5 % di PIL previsto per il 2021 risulta evidente che il totale cumulato è insufficiente per raggiungere il livello pre-crisi (ossia quello del 2019). Su tale base, l'indicatore specifico per il 2020 (2,5 %) non

personale che presta servizio in sedi intra UE ed extra UE, alle pensioni in base al paese di residenza e ai trasferimenti pensionistici.

- Relazione Eurostat del 26 maggio 2021 sull'attualizzazione intermedia delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'Unione europea conformemente agli articoli 64 e 65 e all'allegato XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.
- Relazioni Eurostat del 5 maggio 2021 e del 18 ottobre 2021 sull'attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea con sede di servizio nelle delegazioni nei paesi extra-UE conformemente all'articolo 64 e agli allegati X e XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

² Relazione Eurostat del 28 ottobre 2021 sull'attualizzazione annuale del 2021 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'UE conformemente agli articoli 64 e 65 e all'allegato XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea che adegua, con effetto dal 1° luglio 2021, le retribuzioni del personale in attività e le pensioni e attualizza, con effetto dal 1° luglio 2021, i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni del personale che presta servizio in sedi intra UE ed extra UE, alle pensioni in base al paese di residenza e ai trasferimenti pensionistici.

³ Le previsioni economiche europee pubblicate dalla DG ECFIN l'11 novembre 2021 indicano che la crescita in termini reali del PIL per l'UE nel suo insieme sarà pari a +5 % nel 2021 e a +4,3 % nel 2022.

sarà incluso nel calcolo dell'attualizzazione annuale 2021 e perdureranno gli effetti dell'applicazione della clausola di eccezione nel 2020.

Alla luce di quanto sopra, l'attualizzazione da applicare alle retribuzioni e pensioni in Belgio e in Lussemburgo è quindi pari a 1,9 %.

Pertanto la Commissione pubblicherà, entro la fine del 2021, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, gli importi attualizzati di cui all'articolo 65, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto, applicabili a decorrere dal 1° luglio 2021 alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea, come illustrato nell'allegato I della presente relazione.

4.2. Attualizzazione del 2021 dei coefficienti correttivi applicati alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea (articolo 64, secondo comma)

In conformità dell'articolo 1 dell'allegato XI dello statuto, Eurostat ha compilato una relazione sulle variazioni del costo della vita in Belgio e in Lussemburgo, sulle variazioni del potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali e sulle parità economiche da cui derivano i vari coefficienti correttivi⁴.

Fuori dal Belgio e dal Lussemburgo, l'attualizzazione delle retribuzioni e delle pensioni è il risultato del prodotto dell'adeguamento per il Belgio e il Lussemburgo e della variazione dei coefficienti correttivi e del tasso di cambio.

I coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni, alle pensioni e al trasferimento di una parte della retribuzione sono stati calcolati da Eurostat come segue.

4.1.1. Coefficienti correttivi per il personale fuori dal Belgio e dal Lussemburgo

D'intesa con gli istituti statistici nazionali, Eurostat ha calcolato le parità economiche che determinano al 1° luglio 2021 le equivalenze di potere d'acquisto delle retribuzioni tra Bruxelles e le altre sedi di servizio.

I coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni corrisposte ai funzionari e agli altri agenti in servizio negli Stati membri diversi dal Belgio e dal Lussemburgo sono determinati in base al rapporto fra tali parità economiche e i tassi di cambio applicabili al 1° luglio 2021.

Presso l'ufficio statistico nazionale non è più disponibile il coefficiente applicabile a Bonn conformemente al metodo del programma di confronto europeo applicato ad altre sedi di servizio in Germania, per le quali vengono elaborati coefficienti correttivi (Berlino, Karlsruhe e Monaco di Baviera). In mancanza di tali dati affidabili, alle retribuzioni del personale in servizio a Bonn si applicherà il coefficiente correttivo per la Germania (Berlino).

Pertanto la Commissione pubblicherà, entro la fine del 2021, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° luglio 2021 alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea, come illustrato nell'allegato I della presente relazione.

⁴ Relazione Eurostat del 28 ottobre 2021 sull'attualizzazione annuale del 2021 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'UE (cfr. nota a piè di pagina n. 2).

4.1.2. Coefficienti correttori per le pensioni corrisposte fuori dal Belgio e dal Lussemburgo e coefficienti correttori per i trasferimenti

Eurostat ha calcolato, d'intesa con gli istituti statistici nazionali, le parità economiche che determinano al 1° luglio 2021 le equivalenze di potere d'acquisto delle pensioni tra il Belgio e gli altri paesi di residenza.

I coefficienti correttori calcolati per le pensioni delle persone residenti in paesi diversi dal Belgio e dal Lussemburgo sono determinati in base al rapporto fra tali parità economiche e i tassi di cambio applicabili al 1° luglio 2021. A norma dell'articolo 20 dell'allegato XIII dello statuto, i coefficienti correttori si applicano solo alla parte della pensione corrispondente ai diritti acquisiti anteriormente al 1° maggio 2004.

A norma dell'articolo 17 dell'allegato VII dello statuto, tali coefficienti si applicano direttamente ai trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti.

Pertanto la Commissione pubblicherà, entro la fine del 2021, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° luglio 2021 alle pensioni versate fuori dal Belgio e dal Lussemburgo e i coefficienti correttori per i trasferimenti dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea, come illustrato nell'allegato I della presente relazione.

4.3. Attualizzazione del 2021 dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi (articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto)

Dalle statistiche di cui dispone la Commissione risulta un elenco di 141 sedi di servizio. Tuttavia non sono state presentate parità economiche per sedi in cui i dati non erano disponibili o erano inaffidabili a causa di instabilità locale o per altre ragioni.

I coefficienti correttori per tutte le sedi di servizio al di fuori dell'UE sono stati calcolati al 1° luglio 2021. L'attualizzazione annuale fissa i coefficienti correttori ricavati sulla base delle parità comunicate da Eurostat per il 1° luglio 2021.

Pertanto la Commissione pubblicherà, entro la fine del 2021, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° luglio 2021 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi, come illustrato nell'allegato II della presente relazione.

4.4. Attualizzazione intermedia del 2021 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea che prestano servizio nell'UE (articolo 65, paragrafo 2, dello statuto)

In conformità dell'articolo 4 dell'allegato XI dello statuto, le retribuzioni e le pensioni nelle sedi in cui è stata registrata una variazione sensibile del costo della vita hanno dovuto essere attualizzate.

Eurostat ha calcolato, d'intesa con gli istituti nazionali di statistica⁵, che la variazione del costo della vita per il Belgio e il Lussemburgo, misurata mediante l'indice comune, nel periodo da giugno 2020 a dicembre 2020 è stata pari a +0,5 %.

Le variazioni del costo della vita fuori dal Belgio e dal Lussemburgo durante il periodo di riferimento sono state misurate mediante gli indici impliciti calcolati da Eurostat⁶. Tali indici sono stati ottenuti moltiplicando l'indice comune per la variazione della parità economica.

La soglia di sensibilità per una variazione rilevante del costo della vita corrisponde a una percentuale del 6 % per un periodo di dodici mesi (3 % per un periodo di sei mesi).

Poiché l'indice comune per il periodo di riferimento (giugno 2020 – dicembre 2020) è stato di 100,5 (vale a dire +0,5 %), questa variazione è rimasta entro la soglia stabilita ($\pm 3,0$ %). Di conseguenza, non era necessaria un'attualizzazione intermedia delle retribuzioni e pensioni nominali dei funzionari europei in Belgio e in Lussemburgo.

I coefficienti correttori sono pari al rapporto fra la parità economica pertinente e il tasso di cambio, eventualmente moltiplicato, qualora in Belgio e in Lussemburgo non si raggiunga la soglia di sensibilità, per il valore dell'attualizzazione.

Eurostat ha calcolato, d'intesa con gli istituti statistici nazionali⁷, che nessuna sede di servizio all'interno dell'UE aveva un indice dei prezzi implicito superiore alla soglia stabilita per il periodo. Di conseguenza, non era necessaria un'attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea.

Analogamente, Eurostat ha calcolato, d'intesa con gli istituti statistici nazionali⁸, che nessuno Stato membro dell'UE aveva un indice dei prezzi implicito superiore alla soglia per il periodo. Di conseguenza, non era necessaria un'attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori calcolati da Eurostat per le pensioni in questi paesi.

Pertanto non era necessaria la pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, dei coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2021 alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea che prestano servizio all'interno dell'UE.

⁵ Relazione Eurostat del 26 maggio 2021 sull'attualizzazione intermedia delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'Unione europea conformemente agli articoli 64 e 65 e all'allegato XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

⁶ Ibidem.

⁷ Ibidem.

⁸ Ibidem.

4.5. Attualizzazioni intermedie del 2021 dei coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi (articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto)

4.1.3. Per il periodo agosto 2020 – gennaio 2021

Secondo i dati statistici di cui dispone la Commissione⁹ la variazione del costo della vita rilevata mediante il coefficiente correttore e il tasso di cambio corrispondente è stata per taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data (1° luglio 2020) in cui sono stati da ultimo fissati i coefficienti applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.

Ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto, in tal caso si è dovuto procedere a un'attualizzazione intermedia del coefficiente secondo la procedura di cui all'allegato XI dello statuto.

L'attualizzazione intermedia ha fissato i coefficienti correttivi ricavati dalle parità comunicate da Eurostat rispettivamente per il 1° agosto, il 1° settembre, il 1° ottobre, il 1° novembre, il 1° dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021.

Pertanto il 25 giugno 2021 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, sei tabelle mensili che indicano i paesi interessati, i rispettivi coefficienti correttivi e le date di applicazione per ciascuno di essi¹⁰, come indicato nell'allegato VI della presente relazione.

4.1.4. Per il periodo febbraio 2021 – giugno 2021

Secondo i dati statistici di cui dispone la Commissione¹¹ la variazione del costo della vita rilevata mediante il coefficiente correttore e il tasso di cambio corrispondente è stata per taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui sono stati da ultimo fissati i coefficienti applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'UE che prestano servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.

Ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto, in tal caso si è dovuto procedere a un'attualizzazione intermedia del coefficiente secondo la procedura di cui all'allegato XI dello statuto.

L'attualizzazione intermedia ha fissato i coefficienti correttivi ricavati dalle parità comunicate da Eurostat rispettivamente per il 1° febbraio, il 1° marzo, il 1° aprile, il 1° maggio e il 1° giugno 2021.

⁹ Relazione Eurostat del 5 maggio 2021 sull'attualizzazione intermedia dei coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea con sede di servizio nelle delegazioni nei paesi extra-UE conformemente all'articolo 64 e agli allegati X e XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

¹⁰ GU C 229 del 15.6.2021, pag. 2.

¹¹ Relazione Eurostat del 18 ottobre 2021 sull'attualizzazione intermedia dei coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea con sede di servizio nelle delegazioni nei paesi extra-UE conformemente all'articolo 64 e agli allegati X e XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Pertanto alla fine del 2021 la Commissione pubblicherà nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, cinque tabelle mensili che indicano i paesi interessati, i rispettivi coefficienti correttori e le date di applicazione per ciascuno di essi, come indicato nell'allegato III della presente relazione.

5. INCIDENZA DI BILANCIO DELLE RETRIBUZIONI E DELLE PENSIONI DEI FUNZIONARI E DEGLI ALTRI AGENTI DELL'UNIONE EUROPEA E DEI COEFFICIENTI CORRETTORI AD ESSE APPLICATI

La presente sezione fornisce una stima dettagliata dell'incidenza di bilancio delle attualizzazioni relative alle retribuzioni e alle pensioni del personale dell'UE nel 2021.

5.1. Attualizzazione del 2021 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea (articolo 65, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto)

L'attualizzazione degli importi di cui all'articolo 65, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto ha un'incidenza finanziaria su tutte le linee di bilancio relative alle spese per il personale in tutte le istituzioni e agenzie.

in milioni di EUR

	Rubrica VII ¹²			Altre rubriche (da I a VI)		
	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anni successivi</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anni successivi</i>
Incidenza prevista sulle spese	+ 86,9	+ 173,8	+ 173,8	+ 19,2	+ 38,5	+ 38,5
Incidenza prevista sulle entrate	+ 15,2	+ 30,4	+ 30,4	+ 3,3	+ 6,6	+ 6,6

5.2. Attualizzazione del 2021 dei coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea che prestano servizio nell'UE (articolo 64, secondo comma, e articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII)

L'attualizzazione con effetto al 1° luglio 2021 dei coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e alle pensioni del personale dell'UE negli Stati membri, ma fuori da Bruxelles e Lussemburgo, ha un'incidenza finanziaria su varie linee di bilancio collegate alle spese per il personale.

¹² Va osservato che, nell'ambito del QFP 2014-2020, la rubrica VII corrisponde alla rubrica V e le rubriche da I a VI corrispondono alle rubriche da I a IV.

in milioni di EUR

	Rubrica VII			Altre rubriche (da I a VI)		
	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anni successivi</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anni successivi</i>
Incidenza prevista sulle spese	+ 6,7	+ 13,4	+ 13,4	+ 3,6	+ 7,2	+ 7,2

5.3. Attualizzazione del 2021 dei coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi (articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto)

L'attualizzazione annuale con effetto al 1° luglio 2021 dei coefficienti correttivi applicati alle retribuzioni del personale dell'UE che presta servizio nei paesi terzi ha un'incidenza finanziaria su varie linee di bilancio relative alle spese per il personale nell'ambito della rubrica VII.

in milioni di EUR

	Rubrica VII		
	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anni successivi</i>
Incidenza prevista sulle spese	- 0,17	- 0,34	- 0,34

5.4. Attualizzazioni intermedie del 2021 dei coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi (articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto)

5.1.1. Per il periodo agosto 2020 – gennaio 2021

L'attualizzazione intermedia con effetto al 1° agosto 2020, 1° settembre 2020, 1° ottobre 2020, 1° novembre 2020, 1° dicembre 2020 e 1° gennaio 2021 di alcuni coefficienti correttivi applicati alle retribuzioni del personale dell'UE che presta servizio nei paesi terzi ha un'incidenza finanziaria su varie linee di bilancio relative alle spese per il personale nell'ambito della rubrica VII.

in milioni di EUR

Rubrica VII

	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anni successivi</i>
Incidenza prevista sulle spese	- 0,07	- 0,14	- 0,14

5.1.2. *Per il periodo febbraio 2021 – giugno 2021*

L'attualizzazione intermedia con effetto al 1° febbraio 2021, 1° marzo 2021, 1° aprile 2021, 1° maggio 2021 e 1° giugno 2021 di alcuni coefficienti correttivi applicati alle retribuzioni del personale dell'UE che presta servizio nei paesi terzi ha un'incidenza finanziaria su varie linee di bilancio relative alle spese per il personale nell'ambito della rubrica VII.

in milioni di EUR

	Rubrica VII		
	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anni successivi</i>
Incidenza prevista sulle spese	- 0,12	- 0,23	- 0,23

Allegati:

- (1) Progetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C – Attualizzazione del 2021 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati
- (2) Progetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C – Attualizzazione del 2021 dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi
- (3) Progetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C – Attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi
- (4) Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C – Attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi¹³

¹³ GU C 229 del 15.6.2021, pag. 2.